

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 9 aprile 2002, n.1115 Modalità e condizioni per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo delle cooperative - Foncooper - di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57. (GU n. 102 del 3-5-2002)

Alle Cooperative interessate
Alla Coopercredito S.p.a.
Alla Confederazione cooperative
italiane
Alla Lega nazionale delle
cooperative e mutue
All'Associazione generale delle
cooperative italiane
All'Unione nazionale delle
cooperative italiane

Con circolare 3 agosto 2001, n. 1124669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 198 del 27 agosto 2001, sono state diramate modalità e condizioni per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo delle cooperative Foncooper di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57.

Al riguardo, si rammenta che con decreto ministeriale 10 gennaio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002, e' stato fissato al 5,06% il tasso da applicare, con decorrenza 1 gennaio 2002, per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, in osservanza di quanto reso pubblico dalla Commissione europea su Internet all'indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html

Si rende pertanto possibile una revisione, in favore delle cooperative, delle condizioni di intervento del Foncooper, comportante sia una riduzione dei tassi agevolati da applicare alle operazioni delle medie imprese nel centro nord, sia un allineamento delle durate dei finanziamenti a quelle massime consentite dalla normativa (dodici anni di cui due di preammortamento) per le piccole imprese operanti nelle zone non ammesse a fruire della deroga ex art. 87.3.c e per le medie imprese operanti nelle aree ammesse a fruire della deroga.

Dette variazioni sono riportate nella tabella allegata alla presente circolare, che sostituisce, con decorrenza dal 1 gennaio 2002, la corrispondente pubblicata nell'allegato B alla circolare 3 agosto 2001, n. 1124669.

Roma, 9 aprile 2002

CONDIZIONI DI INTERVENTO DEL FONCOOPER

TASSI, PERCENTUALI DI INTERVENTO E DURATE

SOGGETTI BENEFICARI	TASSI AGEVOLATI espressi in percentuali di tasso di riferimento per i diversi settori	PERCENTUALI DI INTERVENTO esprese in rapporto all'ammontare complessivo delle spese ammesse	DURATE MASSIME DEI FINANZIAMENTI			
			in caso di progetti comprendenti acquisto o allestimento di aree, costruzione, acquisizione, rinnovo e ampliamento di fabbricati		in caso di progetti non comprendenti acquisto o allestimento di aree, costruzione, acquisizione, rinnovo e ampliamento di fabbricati	
			preammortamento	durata complessiva	preammortamento	durata complessiva
			mesi	anni	mesi	anni
ZONE DEL CENTRO-NORD <i>non ammesse a fruire della deroga ex art. 87.3.c</i>						
Medie imprese	55%	70%	18	10	12	8
Piccole imprese	25%	70%	24	12	12	8
ZONE DEL CENTRO-NORD <i>ammesse a fruire della deroga ex art. 87.3.c</i>						
Medie imprese	25%	70%	24	12	12	8
Piccole imprese	25%	70%	24	12	12	8
ZONE DEL MEZZOGIORNO <i>obiettivo 1</i>						
Piccole e Medie imprese	25%	70%	24	12	12	8